

Polizza annullamento viaggio nr. 206509 o nr. 207678 ad adesione facoltativa



iGrandi Viaggi S.p.a., in collaborazione con **Allianz Global Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali di assicurazione che regolano le garanzie **“Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura”** - **“Bagaglio”** - **“Assistenza legale in viaggio”** - **“Assistenza per i parenti non viaggianti”** - **“Interruzione soggiorno - Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”** sono riportate integralmente nel Certificato Assicurativo disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .

Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa **nr. 206509 o nr. 207678** che offre una copertura in caso di **“Annullamento Viaggio”** dovuto ai motivi espressamente indicati nelle condizioni assicurative.

Tutto le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

Prima della prenotazione del viaggio o dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .

Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:

• www.igrandiviaggi.it nella sezione "Assicurazioni";

• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione "Certificati Assicurativi".

POLIZZA NR. 196734 inclusa nella quota d'iscrizione

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la Società stessa

BAGAGLIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato,organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

EPIDEMIA: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.

ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenza o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità didattiche, fisioterapiche e riabilitative.

MALATTIA: l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

PANDEMIA: un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio.

QUARANTENA: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città o circoscrizione o parte di esso.

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance.

VIAGGIO: il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

Per tutte le garanzie:

- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

per "Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria"

- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia; dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

per "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura" - **“Bagaglio”** - **“Assistenza legale in viaggio”** - **“Assistenza per i parenti non viaggianti”** - **“Interruzione soggiorno”**

- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso; - per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;

- per residenti all'estero o limitatamente alle sole garanzie "Assistenza in Viaggio e Pagamento delle spese di cura" dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi viaggi sono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;

- per il periodo compreso nelle date d'inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d'inizio del viaggio fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per il singolo Garante. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'indempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

g) scoppi, sommosse, tumulti popolari;

g) coprificio, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglia, sabotaggio;

g) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ed uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

h) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;

l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

m) fatti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;

o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

p) infermità mentali, schizofrenia, forme manico-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;

q) suicidio o tentativo di suicidio;

r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Spese Mediche, Interruzione del Viaggio e Annullamento. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Spese Mediche, Interruzione del Viaggio e Annullamento.

NORMATIVA PARTICOLARE

INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

Dal momento della prenotazione del viaggio e fino alla partenza, contattando il numero verde della Centrale Operativa 800 320 315, l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (cibo a base di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio);

c) i danni da furto, a meno che siano dovuti ad un incidente eccorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;

d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;

e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;

f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motorveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;

g) i danni verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso e lenti di familiari e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interpreti a disposizione, traduzione della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, protezione documenti, rimborso spese telefoniche.

Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:

a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;

b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;

c) al momento, qualora la gravanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parlo prematuro;

d) organizzazione diretta o comunque indiretta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste;

e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;

f) espanto e/o trapianto di organi;

g) atti dolosi o di pura temerarietà dell'Assicurato;

h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasport, acquatreno, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate individualmente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungeejumping), salti dal trampolino con sci o idroski, sci acrobatico, sci alpinimo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;

j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.

Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questi sia di natura commerciale.

PAGAMENTO SPESE DI CURA

In caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggio in Italia ed € 10.500 all'estero.

Ferma restando il capitale complessivo assicurato, le prestazioni di degenza saranno pagate fino ad un massimo giornaliero di € 50 per viaggio in Italia ed € 200 all'estero.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all'estero.

Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all'estero).

Si ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato

Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:

- interruzione volontaria della gravidanza, patologia inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loco complicazioni;

- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio; cure ortodontiche e di parodontologia di protesi dentarie;

- cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o tonici, applicazioni di carattere estetico e di protesie in genere;

- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;

- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;

- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

- tutti i casi previsti dagli artt. 6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provvede direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire a Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.

Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prescelta con: aereo sanitario, aereo di linea in classe economica, treno in prima classe e/o vagonne letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Doppia assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato beneficia, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di causa di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato, pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco di credito, scioperi, sommosse, movimenti popolari, coprificio, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

BAGAGLIO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi di bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cinerese, ecc.), gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);

Rimborso spese per acquisto di prima necessità sostenuti all'estero: in seguito ad un ritardo aereo comprovato (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 120 ore, ferma restando il capitale assicurato. A titolo esautivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Rimborso spese per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00.

L'Assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggio regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'Art. Disposizioni Comuni.

LIMITAZIONI

Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:

a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati adosso o indossati;

b) apparecchiature fotoelettroniche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisioni, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoranti, ecc.).

L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 200,00. I correi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

ESCLUSIONI (ad integrazione dell'Art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Allianz Global Assistance non indennizza:

a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;

b) la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagliamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;

c) i danni da furto, a meno che siano dovuti ad un incidente eccorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;

d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;

e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;

f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motorveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;

g) i danni verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso e chiavi ed i compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interpreti a disposizione, traduzione della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, protezione documenti, rimborso spese telefoniche.

h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia visitata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, gli assegni, i traveller's cheques e le carte di credito; le chiavi; i mobile, i francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campioni, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;

g) i danni verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso e chiavi ed i compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interpreti a disposizione, traduzione della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, protezione documenti, rimborso spese telefoniche.

h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia visitata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, gli assegni, i traveller's cheques e le carte di credito; le chiavi; i mobile, i francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campioni, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;

g) i danni verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso e chiavi ed i compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interpreti a disposizione, traduzione della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, protezione documenti, rimborso spese telefoniche.

h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia visitata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

DISPOSIZIONI COMUNI

Indennizzo negli ospedali:

a) nel limite del capitale assicurato e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, ferma restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.

b) considerando tutto il materiale foto-ottico quale unico oggetto;

c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, né prendere in conto i danni indiretti;

d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;

e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, oltre presentazione della relativa fattura.

ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo.

Allianz Global Assistance rimborsa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Importante per tutte le garanzie:

Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Liquid